

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO RAPPRESENTATO DA TITOLI
OBBLIGAZIONARI "REDFISH LONGTERM CAPITAL S.p.A. – 6%
Sustainable Growth Eur 2024-2029"
DI MASSIMI NOMINALI EURO 15.000.000,00**

Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni (il "Regolamento del Prestito") e, per quanto qui non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

1. DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento del Prestito, in aggiunta ai termini ed alle espressioni definite nel testo dello stesso, le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

"**Agente per il Calcolo**" indica l'Emittente.

"**Assemblea dei Portatori dei Titoli**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 15 (Assemblea degli Obbligazionisti e Rappresentante Comune).

"**Borsa Italiana**" indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

"**Data di Emissione e Godimento**" ha il significato attribuito a tali termini nell'Articolo 5 (Data di Emissione e Godimento).

"**Data di Scadenza**" ha il significato di cui all'Articolo 6 (Durata).

"**Emittente**" indica "REDFISH LONGTERM CAPITAL S.p.A.", con sede in Milano (Mi), via del Carmine n. 11, capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 25.821.271,00 interamente versato, diviso in n. 25.811.271 azioni ordinarie e in n. 10.000 (diecimila) azioni di categoria "X", tutte prive dell'indicazione espressa del valore nominale, azioni ordinarie ammesse alla negoziazione su *Euronext Growth Milan*, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (codice ISIN: IT0005549354), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 11189680967, R.E.A. MI-2585693.

"**Giorno Lavorativo**" indica qualsiasi giorno in cui (i) le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l'esercizio della loro normale attività e (ii) il *Tran European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)* (o il sistema che dovesse sostituirlo) è operante per regolamento di pagamenti in Euro.

"**Interessi**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7 (Interessi).

"Investitori Qualificati" indica i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il Regolamento Prospetto) (con esclusione degli investitori in Australia, Giappone, Canada e Stati Uniti e in ogni altro Paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di autorizzazione delle competenti autorità);

"Monte Titoli" indica *Euronext Securities Milan*, già Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

"Obbligazione" indica la singola obbligazione ordinaria nominativa emessa dall'Emittente, di cui all'Articolo 2 (Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli).

"Periodo di Interessi" indica il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

"Portatori dei Titoli" indica gli Investitori Qualificati portatori dei Titoli.

"Prestito" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2 (Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli).

"Rappresentante Comune" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 15 (Assemblea degli Obbligazionisti e Rappresentante Comune).

"Regolamento Euronext Access Milan" indica il regolamento di gestione e funzionamento del mercato *Euronext Access Milan*, sistema multilaterale di negoziazione (MTF) riservato agli strumenti obbligazionari, organizzato e gestito da Borsa Italiana, in vigore dal 11 settembre 2023.

"Regolamento Emittenti" indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

"Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan" indica il regolamento adottato da Borsa Italiana S.p.A., tempo per tempo in vigore, riguardante le regole e le responsabilità per gli emittenti *Euronext Growth Milan*.

"Regolamento Intermediari" indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

"Regolamento sulla Gestione Accentrata" indica il Provvedimento in materia di "Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 13 agosto 2018.

“**Euronext Access Milan Professional Segment PM**” indica il segmento accessibile solo a investitori professionali del mercato *Euronext Access Milan*, sistema multilaterale di negoziazione (MTF) riservato agli strumenti obbligazionari, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

“**Status delle obbligazioni**” indica che le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell’Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non subordinate e chirografarie presenti e future dell’Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell’Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni inderogabili di legge. Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell’Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell’Emittente, né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

“**Titoli**” indica le numero 600 (seicento) obbligazioni emesse dall’Emittente ai sensi del presente Regolamento del Prestito cadauno per un importo nominale di Euro 25.000,00 (venticinquemila) ciascuna.

“**T.U.F.**” indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e/o integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli).

2. IMPORTO NOMINALE DELL'EMISSIONE, TAGLIO E FORMA DEI TITOLI

- 2.1 Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito costituito da obbligazioni ordinarie emesse dall’Emittente, non garantite da parte dell’Emittente (il “**Prestito**”).
- 2.2 Il Prestito, di importo nominale complessivo massimo di Euro 15.000.000 (quindicimilioni), denominato “**REDFISH LONGTERM CAPITAL S.p.A. – 6% Sustainable Growth Eur 2024-2029**” o in breve “**RFLTC S.p.A. – 6% Sustainable Growth Eur 2024- 2029**” è costituito da n. 600 (seicento) obbligazioni nominative (i “**Titoli**”) del valore nominale unitario di Euro 25.000,00 (venticinquemila) ciascuna, di taglio non frazionabile (il “**Valore Nominale**”).
- 2.3 I titoli potranno essere emessi in forma materiale ai richiedenti qualora non siano accentrati presso *Euronext Securities Milan* (ex Monte Titoli) in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del

“Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, ove i titoli fossero dematerializzati, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF ed i Portatori dei Titoli non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi dei Titoli stessi. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-*quinquies* del TUF.

3. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE E CIRCOLAZIONE

- 3.1 Il Prestito è destinato alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria degli Investitori Qualificati.
- 3.2 I Titoli sono emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34- *ter* del Regolamento Emittenti, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. a) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il Regolamento Prospetto), in quanto l'offerta è rivolta unicamente a Investitori Qualificati.
- 3.3 I Titoli, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Titoli non sia consentita dalle competenti autorità.
- 3.4 In caso di successiva circolazione dei Titoli, non è consentito né opponibile all'Emittente il trasferimento dei Titoli stessi a soggetti che non siano Investitori Qualificati. Qualora i Titoli fossero negoziati su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, la circolazione potrà avvenire nel rispetto dei requisiti del mercato e secondo la normativa applicabile.
- 3.5 La circolazione dei Titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili alle obbligazioni, ivi incluse le disposizioni in materia di anticiclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007, come successivamente modificato e integrato.

4. PREZZO DI EMISSIONE

- 4.1 Ciascun Titolo è emesso al 100% del Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i Portatori dei Titoli, con possibilità di estinguere il relativo debito di sottoscrizione mediante utilizzo, per pari importo, del credito derivante dal rimborso anche anticipato delle obbligazioni e dal pagamento dei relativi interessi di cui a precedenti prestiti emessi dalla Società ancora in circolazione.

5. DATA DI EMISSIONE E GODIMENTO

Il Prestito è emesso ("Data di Emissione") per periodi di offerta in diverse *tranches*, nei limiti dell'ammontare massimo autorizzato, decise dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle manifestazioni di interesse di sottoscrizioni preliminari ricevute.

Il Prestito ha godimento a partire da ciascuna Data di Emissione sino al termine massimo di durata del 1° dicembre 2029.

- 5.1 I Titoli di ciascuna singola *tranche* sottoscritti avranno gli stessi termini e condizioni e saranno contraddistinti dal medesimo codice ISIN (ove attribuito) e quindi formeranno una singola serie.
- 5.2 L'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il periodo di offerta di ciascuna *tranche* alla chiusura anticipata dello stesso, sospendendo l'accettazione di ulteriori richieste, al raggiungimento dell'ammontare complessivo massimo del Prestito per ciascuna *tranche*. L'Emittente potrà inoltre durante il periodo di offerta di ciascuna *tranche* decidere se dare esecuzione alla sottoscrizione dei Titoli anche per la parte non sottoscritta nel periodo di offerta precedente. La sottoscrizione dei Titoli nel corso dei periodi di offerta si perfeziona solo con l'effettivo accredito e/o imputazione a favore dell'Emittente del Prezzo di Emissione maggiorato dell'eventuale rateo interessi maturato dalla data di godimento alla data di sottoscrizione, qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva alla data di godimento del prestito. Qualora i Titoli non siano integralmente sottoscritti entro il termine di ciascun Periodo di Offerta, o comunque entro il [31 dicembre 2025], la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.
- 5.3 A ciascuna Obbligazione sottoscritta è collegato di un diritto particolare (Opzione PUT) che darà la possibilità di rimborso anticipato della stessa Obbligazione al 36° mese dalla Data di Emissione. L'obbligazionista che intenda esercitare l'Opzione PUT dovrà inviare la relativa comunicazione all'Emittente con messaggio di posta elettronica certificata o RR con preavviso di sei mesi rispetto al 36° mese dalla Data di Emissione, dichiarando il numero di Obbligazioni di cui richiede il rimborso anticipato e

gli estremi bancari del conto ad esso intestato per il relativo accredito. In caso di cessione dell'Obbligazione il sottoscrittore potrà cedere anche l'Opzione PUT comunicandolo all'Emittente; nel caso non venisse comunicata si darà per non trasferita l'Opzione PUT, per cui l'acquirente nuovo portatore della Obbligazioni ceduta avrà come unica possibilità di portare a scadenza l'Obbligazione per il rimborso del capitale e interessi.

6. DURATA

6.1 I Titoli hanno durata finale sino al 1° dicembre 2029 se non viene esercitata l'Opzione PUT di rimborso anticipato a 36 (trentasei mesi) a far data da ciascuna Data di Emissione (la "**Data di Scadenza**"), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 10 (Eventi di default e Rimborso anticipato obbligatorio) e nel successivo Articolo 11 (Rimborso anticipato facoltativo e Riacquisto).

7. INTERESSI

7.1 I Titoli sono fruttiferi di interessi, calcolati al tasso d'interesse fisso annuo nominale lordo pari al 6% (sei per cento), calcolato sul valore nominale delle obbligazioni non ancora rimborsate (gli "**Interessi**"), a partire dalla Data di Emissione e Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di cui al successivo Articolo 7.5.

7.2 Gli Interessi saranno pagati a cadenza mensile in via posticipata e cioè a partire dalla scadenza del primo mese successivo alla Data di Emissione e Godimento entro dieci giorni dall'ultimo giorno di ciascun mese di riferimento di durata del prestito (la "**Data di Pagamento degli Interessi**").

7.3 L'importo di ciascuna cedola mensile di Interessi sarà determinato dall'Emittente moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione residua per il Tasso di Interesse diviso per 1/12 e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore). Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione Actual/Actual (ICMA).

7.4 Qualora la Data di Pagamento degli Interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai Portatori dei Titoli o lo spostamento delle successive date di pagamento Interessi.

7.5 Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi ad una delle seguenti date alternative:

- la data del Rimborso, come infra definita, ai sensi dell'Articolo 10;
- la Data di Scadenza, come sopra definita, ai sensi dell'Articolo 6.

8. RIMBORSO

- 8.1 Salvi i casi di Rimborso ai sensi degli Articoli 10 e 11, e fatto salvo il pagamento degli Interessi, il Valore Nominale verrà rimborsato alla Data di Scadenza.
- 8.2 E' inoltre prevista la possibilità di un Rimborso anticipato rispetto alla Data di Scadenza, qualora la Società deliberi un aumento di capitale a pagamento e l'Obbligazionista faccia richiesta alla Società di sottoscrivere l'aumento suddetto.

9. TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

- 9.1 I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

10. EVENTI DI DEFAULT E RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO

- 10.1 L'Emittente sarà tenuta al rimborso anticipato obbligatorio del Valore Nominale totale dei Titoli e degli Interessi non ancora pagati (il "**Rimborso Obbligatorio**") al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (complessivamente da 1 a 3, gli "**Eventi di Default**"):

1. mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione al rimborso del Valore Nominale e degli Interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 60 Giorni Lavorativi;
2. inadempimento da parte dell'Emittente agli obblighi di pagamento nascenti da obbligazioni aventi fonte diversa dai Titoli, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile ed a condizione che l'inadempimento riguardi un importo superiore ad Euro 4.000.000 quattromilioni;
3. sussistenza di uno stato di insolvenza in capo all'Emittente o a una qualsiasi società del gruppo, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lett. b) del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ("Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza"), ovvero attivazione di qualsivoglia

altra procedura concorsuale su richiesta e/o a carico dell'Emittente o di altra società del gruppo;

10.2 Al verificarsi di uno degli Eventi di *Default*, l'Emittente o le società del gruppo dovranno porre rimedio entro 30 Giorni Lavorativi a partire dalla prima tra:

(i) la data di comunicazione dell'Emittente al rappresentante comune dei Portatori dei Titoli, previamente indicato all'Emittente alla Data di Emissione e Godimento (il "**Rappresentante Comune**"), relativa all'Evento di *Default*; e

(ii) la data in cui il Rappresentante Comune sia venuto a conoscenza dell'Evento di *Default* medesimo e ne abbia dato comunicazione all'Emittente.

10.3 Qualora l'Evento di *Default* non venga rimediato dall'Emittente o dalle società del gruppo nel termine sopraindicato, il Rimborso Obbligatorio dovuto dall'Emittente ai Portatori dei Titoli diverrà immediatamente esigibile alla data che verrà comunicata all'Emittente dal Rappresentante Comune e che dovrà comunque essere successiva di almeno 10 Giorni Lavorativi rispetto al ricevimento della comunicazione (la "**Data di Rimborso Obbligatorio**").

10.4 Senza pregiudizio di ulteriori e diversi rimedi o azioni intraprese dal Rappresentante Comune, i Portatori dei Titoli, attraverso il Rappresentante Comune, al ricorrere delle condizioni di cui ai precedenti paragrafi del presente Articolo, potranno comunque dichiarare di rinunciare, per la quota di spettanza, alla richiesta di Rimborso Obbligatorio, entro la Data di Rimborso Obbligatorio.

11. RIMBORSO ANTICIPATO FACOLTATIVO E RIACQUISTO

11.1 L'Emittente avrà la facoltà di procedere al rimborso anticipato parziale o integrale delle Obbligazioni ad un valore pari al 100% (cento per cento) del valore nominale residuo delle Obbligazioni, maggiorato del rateo interessi eventualmente maturato fino alla Data di Rimborso Anticipato.

11.2 Il rimborso anticipato da parte dell'Emittente di cui al presente Articolo 11 (**Rimborso Anticipato Facoltativo**), sulla base di una conforme delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione di questa, dovrà essere esercitato mediante una comunicazione inviata agli Obbligazionisti almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della Data di Rimborso Anticipato.

11.3 L'Emittente può in ogni momento acquistare le Obbligazioni al prezzo di mercato o altrimenti, a parità di condizioni verso gli Obbligazionisti (**Riacquisto**). Le Obbligazioni possono poi essere, a scelta dell'Emittente, mantenute, rivendute oppure cancellate con le formalità di legge.

12. REGIME FISCALE

- 12.1 Sono a carico dei Portatori dei Titoli le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili ai Titoli e/o agli interessi, premi ed altri frutti dei Titoli; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.
- 12.2 Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

13. VARIE

- 13.1 Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Titoli saranno considerate come valide se effettuate mediante comunicazione effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC) ai Portatori dei Titoli, all'indirizzo risultante da un libro sociale. Ove nominato, tutte le comunicazioni con i Portatori dei Titoli potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.
- 13.2 Qualora i Titoli fossero quotati sul mercato *Euronext Access Milan*, sistema multilaterale di negoziazione (MTF) riservato agli strumenti obbligazionari, organizzato e gestito da Borsa Italiana, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Titoli saranno considerate come valide se effettuate mediante Monte Titoli, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente nel rispetto dei requisiti del mercato *Euronext Access Milan* e secondo la normativa applicabile.
- 13.3 Ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento sulla Gestione Accentrata, l'Emittente potrà chiedere in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite Monte Titoli, i dati identificativi dei Portatori dei Titoli, unitamente al numero dei Titoli registrati nei conti ad essi intestati. L'Emittente è tenuto ad effettuare la medesima richiesta su istanza dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli, ovvero su richiesta di tanti Portatori che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall'articolo 2415, comma 2 del Codice Civile. Salva diversa previsione inderogabile legislativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi all'identificazione dei Portatori dei Titoli sono a carico dei Portatori dei Titoli richiedenti.
- 13.4 L'Emittente ha facoltà di presentare presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul mercato *Euronext Access Milan Professional Segment PM*, il segmento accessibile solo a investitori professionali del mercato *Euronext Access Milan*, sistema multilaterale di negoziazione (MTF). In tale evenienza, la decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli, insieme alle informazioni funzionali

alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana, con apposito avviso.

14. MODIFICHE

- 14.1 Le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previa delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti.
- 14.2 Qualunque modifica al presente Regolamento del Prestito potrà aver luogo ed essere provata solo mediante atto scritto.
- 14.3 L'Emittente potrà apportare unilateralmente al presente Regolamento le modifiche necessarie o opportune al fine di eliminare errori materiali o ambiguità formale o di natura tecnica, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti.

15. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE

- 15.1 Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "Assemblea degli Obbligazionisti").
- 15.2 All'Assemblea degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile in materia di assemblea degli obbligazionisti, fatta eccezione per le previsioni relative alle maggioranze richieste per il *quorum* di delibera che richiederà in ogni caso una maggioranza degli Obbligazionisti che rappresenti almeno il 51% delle obbligazioni emesse e non rimborsate.
- 15.3 Ai sensi dell'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea degli Obbligazionisti ha il potere di nominare un rappresentante comune (il "Rappresentante Comune") e conferire allo stesso il potere di rappresentanza, salvo il diritto dell'Emittente di chiedere la nomina del Rappresentante degli Obbligazionisti al Tribunale competente, ai sensi dell'articolo 2417 del Codice Civile. L'assemblea degli obbligazionisti potrà sostituire o revocare il Rappresentante degli Obbligazionisti come sopra nominato. Ai singoli obbligazionisti spetta il diritto di consultare il libro delle adunanze e delle deliberazioni della assemblea degli obbligazionisti che verrà tenuto a cura dell'Emittente.

16. LEGGE E FORO COMPETENTE

- 16.1 I Titoli sono disciplinati dalla legge italiana e per qualsiasi controversia connessa agli stessi è competente in via esclusiva il foro di Milano.

16.2 La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione del presente Regolamento, che a tal fine resterà depositato presso la sede sociale e che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.